

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI

CAPO I

Consorzi interuniversitari

Art. 1

(Finalità)

1. L'Università, al fine di realizzare la collaborazione scientifica tra docenti della propria sede con quelli di altre Università statali e non, sia nazionali che extranazionali, può costituire e/o aderire a consorzi interuniversitari.
2. La collaborazione scientifica, di cui al precedente comma 1, può essere anche rivolta alla creazione di un collegamento tra varie Università per costituire una sede di cooperazione scientifica su base nazionale o extranazionale, orientata a realizzare progetti di interesse nazionale ed internazionale. La collaborazione può anche riguardare o essere connessa alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati o promossi da enti pubblici di ricerca, ovvero ad altri progetti di ricerca da attuare in base a contratti e convenzioni specifiche.
3. I consorzi di cui al presente capo, possono prevedere l'articolazione in unità operative e coincidere con le sedi universitarie convenzionate.

Art. 2

(Costituzione e/o adesione)

6. La proposta di costituzione di un consorzio interuniversitario di ricerca o di adesione ad un consorzio in via di costituzione o già costituito tra altre Università, deve essere presentata da docenti e/o ricercatori dell'Università, afferenti ad uno o più Dipartimenti e/o Istituti e deve essere accompagnata dalla bozza di Statuto e da una relazione che illustri l'interesse specifico dei docenti e delle strutture universitarie partecipanti; la proposta deve, altresì, indicare la misura e la provenienza dei finanziamenti di cui il

consorzio prevede di poter disporre, oltre all'elenco del personale docente e ricercatore aderente all'iniziativa.

7. La proposta deve essere corredata dal parere favorevole dei Consigli di Dipartimento cui afferiscono i singoli docenti e/o ricercatori in ordine alla compatibilità dell'iniziativa con le attività istituzionali del Dipartimento ed indicare la copertura finanziaria necessaria.
8. Il parere di cui al precedente comma deve essere reso dal Consiglio di Facoltà ove i docenti e/o ricercatori aderenti afferiscano ad Istituti scientifici.
9. La proposta istitutiva, nell'ipotesi di iniziative di interesse generali dell'Ateneo, può essere avanzata direttamente dagli Organi istituzionali.
10. Le proposte devono essere sottoposte all'esame e all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che delibera anche in ordine agli eventuali contributi finanziari.
11. Il consorzio viene istituito mediante sottoscrizione, da parte del Rettore, dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto che deve riportare, tra l'altro, l'indicazione delle norme amministrative e contabili che disciplinano la vita del consorzio e la sua struttura organizzativa.

Art. 3

(Afferenze)

1. Le attività scientifiche del consorzio vengono espletate dal personale docente e ricercatore ad esso afferente; tale personale, che viene individuato in apposito elenco ufficiale, è suddiviso tra le varie unità operative, se previste.
2. L'afferenza al consorzio di altri docenti o ricercatori può avvenire, a richiesta dei medesimi, previo consenso delle strutture universitarie di appartenenza ed a seguito di decisione favorevole degli organi istituzionali del consorzio, cui spetterà anche di stabilire l'unità di ricerca coinvolta o la eventuale costituzione di nuove unità.
3. La proposta di nuova adesione deve riportare il parere favorevole dei Consigli di Dipartimento (o in mancanza del Consiglio di Facoltà) cui afferiscono i singoli docenti e ricercatori in merito alla compatibilità dell'iniziativa con le normali attività del Dipartimento (o della Facoltà); la proposta deve altresì indicare la copertura finanziaria necessaria.

4. Alle attività di ricerca del consorzio, nei limiti stabiliti delle vigenti norme, possono collaborare frequentanti di Dottorati di Ricerca e di Scuole di Specializzazione e di Master e borsisti, nonché ricercatori o borsisti di altri Enti di ricerca. Tali collaboratori non potranno in alcun modo essere considerati personale afferente al consorzio.

CAPO II

Consorzi con enti pubblici e con soggetti privati

Art. 4

(Finalità)

1. L'Università può partecipare a Consorzi o ad altre forme associative di diritto privato, finalizzate:
- alla formazione superiore pre e post-laurea;
 - alla formazione post-diploma, anche in cooperazione con Istituti secondari;
 - alla realizzazione di attività strumentali e sussidiarie alle attività didattiche e di ricerca di base, anche al fine di migliorarne la potenzialità;
 - alla realizzazione di attività di consulenza e all'erogazione di servizi specifici;
 - alla realizzazione di attività che risultino comunque utili al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 5

(Procedura per la costituzione o l'adesione)

1. Le proposte di costituzione di un consorzio e/o di adesione ad un consorzio già costituito devono essere sottoposte all'esame e la valutazione di un'apposita Commissione Scientifica, composta da almeno tre docenti, nominata dal Senato Accademico.
2. La Commissione Scientifica, di cui al precedente comma 1, dovrà relazionare al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla rilevanza degli aspetti scientifici e sociali dell'iniziativa prospettata, all'interesse della stessa nei riguardi delle attività istituzionali, nonché in ordine alla congruenza della proposta medesima con le strategie generali dell'Ateneo.

3. La proposta di costituzione di un consorzio o di adesione ad un consorzio in via di costituzione o già costituito, deve essere presentata da docenti e/o ricercatori dell'Università, afferenti ad uno o più Dipartimenti e/o Istituti e deve essere accompagnata dalla bozza di Statuto e da una relazione che illustri l'interesse specifico dei docenti e delle strutture universitarie partecipanti; la proposta deve, altresì, indicare la misura e la provenienza dei finanziamenti di cui il consorzio prevede di poter disporre, oltre all'elenco del personale docente e ricercatore aderente all'iniziativa. I consorzi di cui al presente capo possono prevedere l'articolazione in unità operative.
4. La Commissione Scientifica, di cui al precedente comma 1, con le ipotesi previste al successivo art.10, deve esprimere il proprio parere anche in merito all'analisi costo/benefici che giustifichi l'apporto economico dell'Università.
5. La partecipazione dell'Università ai consorzi di cui al presente capo deve comunque essere condizionata al verificarsi dei seguenti principi:
 - elevato livello scientifico dell'attività svolta dal consorzio;
 - congruità dell'apporto economico a carico dell'Università;
 - disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
 - destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università;
 - salvaguardia della posizione scientifica dell'Università all'interno della composizione dei vari organismi consortili;
 - espressa previsione nello Statuto o nei patti parasociali di salvaguardia della posizione dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
 - limitazione del concorso dell'Ateneo nel ripiano delle eventuali perdite e in ordine alla quota di partecipazione.
6. La proposta deve essere sottoposta all'esame e all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che delibera anche in ordine agli eventuali contributi finanziari.
7. Il consorzio viene istituito mediante sottoscrizione, da parte del Rettore, dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto che deve riportare, tra l'altro, l'indicazione delle norme amministrative e contabili che disciplinano la vita del consorzio e la sua struttura organizzativa.

Art. 6

(Monitoraggio)

1. La Commissione Scientifica istituita a norma del precedente art. 5, dovrà procedere ad un continuo monitoraggio dei consorzi cui l'Università aderisce, al fine di verificare la sussistenza delle motivazioni e dei fini istituzionali per i quali il consorzio è stato istituito, ovvero ai quali l'Università vi abbia aderito, nonché della congruenza delle attività del consorzio con quelle dell'Università.
2. La Commissione Scientifica è tenuta ad informare costantemente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sull'esito delle verifiche effettuate proponendo gli eventuali provvedimenti correttivi da adottare.

CAPO III

Norme comuni

Art. 7

(Durata)

1. Lo Statuto del consorzio deve prevedere una durata certa dell'attività legata al perseguimento dei fini specifici per i quali viene costituito ed a quella prevedibile del programma da attuare. La durata, di norma, non può essere superiore a cinque anni.
2. Lo Statuto può prevedere anche il rinnovo della durata dell'attività del consorzio; in tal caso è necessario una preventiva decisione degli Organi di Governo dell'Università, resa nel rispetto delle procedure previste nel presente regolamento.

Art. 8

(Modalità di gestione)

1. La gestione dei consorzi sarà disciplinata dallo Statuto, nel rispetto delle leggi e delle vigenti normative in materia.
2. I rappresentanti dell'Ateneo negli organi consortili non possono deliberare modifiche di Statuto o degli eventuali patti paraconsortili senza la preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi accademici e di governo dell'Università.

Art. 9

(Nomina e Compiti dei Rappresentanti dell'Università)

1. I Dipartimenti interessati, o in mancanza le Facoltà, designano i rappresentanti dell'Ateneo negli organi collegiali del consorzio, proponendoli per la nomina al Senato Accademico. Tali rappresentanti restano in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile.
2. I rappresentanti nominati ai sensi del presente articolo sono tenuti a trasmettere all'Università, per conseguirne l'approvazione degli organi di governo, i bilanci preventivi e consuntivi del consorzio; essi sono tenuti altresì a consegnare entro il 31 ottobre di ciascun anno una scheda di aggiornamento e una relazione sull'attività consortile.

Art. 10

(Apporto economico)

1. L'Università può partecipare al consorzio e/o ad altre forme associative di cui al presente regolamento anche con apporto economico.
2. L'apporto economico, qualora superi la somma di lire 3.000.000, dovrà essere giustificato da analisi costo/benefici che dimostri il vantaggio per l'Università.

Art. 11

(Rientri economici)

1. Gli eventuali rientri economici derivanti dall'attività dei consorzi e/o delle società istituite in virtù del presente regolamento, dovranno essere destinati, pro-quota, al bilancio dell'Università e a quello delle singole strutture coinvolte nelle attività stesse.

2. L'uso da parte del consorzio di risorse umane e strumentali, nonché di strutture dell'Ateneo, dovrà essere preventivamente concordato con l'Università, che stabilirà anche la tariffa e/o il compenso che dovrà essere ad essa riconosciuto.

Art. 12

(Statuto e Regolamenti)

1. Gli atti di costituzione e funzionamento dei consorzi e delle altre forme associative cui l'Università aderisce dovranno, di norma, adeguarsi ad uno "schema tipo" adottato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

(Norme transitorie)

1. Le forme di partecipazione dell'Università già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno definitivamente cessare alla data di scadenza. Eventuali rinnovi dovranno essere proposti ed attuati in base alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Art. 14

(Pubblicità)

1. Il presente regolamento, dopo la sua emanazione con Decreto Rettorale, sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito Web.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione, effettuata nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.